

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-2739 del 31/05/2021 |
| Oggetto | DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27, 28, 31 e 35 - SOCIETA' AGRICOLA PEPINO DI MAJNI ANDREA E C. S.N.C. - DOMANDA DI RINNOVO, CAMBIO TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA 2 POZZI AD USO ZOOTECNICO E CONTESTUALE CHIUSURA DI 1 POZZO AD USO IRRIGUO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), LOC. COLTARO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PRPPA1352/15RN02. SINADOC 14251. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-2846 del 28/05/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno trentuno MAGGIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che:

– con domanda prot. 884142 del 22/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la ditta MAJNI CARLO, C.F. MJNCRL52D26I763P, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), località Coltaro, ad uso zootecnico ed irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 14996 del 04/11/2015 (codice pratica PRPPA1352/06RN01);

– con domanda prot. 2779 del 11/01/2021, la ditta SOCIETA' AGRICOLA PEPINO DI MAJNI ANDREA e C. S.n.c., C.F./Partita Iva 02924610344 ha richiesto il cambio di titolarità e la variante sostanziale per aumento del volume di prelievo della predetta concessione cod. pratica PRPPA1352, relativamente ai pozzi denominati P2 e P3, entrambi ad uso zootecnico;

– con comunicazione prot. 2779 del 11/01/2021 il Sig. MAJNI CARLO chiede la contestuale chiusura di 1 pozzo ad uso irriguo denominato P1;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001, di cambio di titolarità ai sensi dell’art. 28, r.r. 41/2001 e di variante sostanziale ai sensi dell’art. 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

– il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso zootecnico;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di variante sostanziale sul BURERT n. 57 del 03/03/2021 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. PG/2020/26994 del 19/02/2021;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato l'importo di 164,39 euro a titolo di canone 2021;
- ha versato in data 24/05/2021 la somma pari a 61,65 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 188,35 euro (reversale 5955), per un totale complessivo pari a 250 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA1352;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta SOCIETA' AGRICOLA PEPINO DI MAJNI ANDREA e C. S.n.c., C.F./Partita Iva 02924610344, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale per aumento del volume di prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA1352, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi;
- ubicazione e profondità del prelievo:

il pozzo ad uso zootecnico P2, avente profondità di 98,25 m, è ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR) località Coltaro, su terreno di proprietà del Sig. MAJINI CARLO consenziente, dati catastali Sez. A – Sissa fg. 18 mapp. 546; coordinate ETRS89 UTM32 x: 604.035 y: 4.980.563;

il pozzo ad uso zootecnico P3, avente profondità di 20 m, è ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR) località Coltaro, su terreno di proprietà MAJINI CARLO, dati catastali Sez. A – Sissa fg. 25 mapp. 930; coordinate ETRS89 UTM32 x: 604.228 y: 4.980.041;

- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a **l/s 2,33** (pozzo P2 portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e pozzo P3 pari a l/s 0,83);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **mc/annui 5550**;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2030**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in **164,39 euro** e di dare atto che esso è stato pagato;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **250 euro** e di dare atto che esso è stato versato;
 7. di stabilire che il pozzo esistente P1 ubicato all'interno dei terreni di pertinenza della sede aziendale nei pressi di via Roma n. 205 nella frazione di Coltaro nel Comune di Sissa Trecasali (PR) ricadente all'interno del mappale 546 del Foglio 18 Sezione A del Comune di Sissa Trecasali, coordinate ETRS89 UTM32 x: 603.895 y: 4.980.603, dovrà essere inertizzato ai sensi dell'art.35 del R.R. 41/01, mediante le seguenti operazioni di chiusura: rimozione dell'equipaggiamento (elettropompa, tubazioni idrauliche di mandata, collegamenti elettrici, contatore, etc.); demolizione avampozzo e manufatto sporgente da piano campagna; riempimento del tratto filtrante della colonna del pozzo con sabbia e ghiaia da fondo foro sino a 18 m da p.c.; riempimento del tratto cieco della colonna del pozzo con tappo di compactonite da 18 m da p.c. sino a 2 m da p.c.; sigillatura della parte superiore della colonna con cementazione a base di boiaccia di cemento, al fine di garantire idonea

impermeabilizzazione della superficie; ripristino dei luoghi, con riporto di terreno agrario e copertura vegetale, al fine di riportare un piano continuo con quello circostante.

Inoltre, si dovrà:

- comunicare a questa SAC, con preavviso di almeno sette giorni lavorativi, la data d'inizio dei lavori di chiusura, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle sopra elencate disposizioni;

- fornire a questa SAC l'esito dell'operazione di cui sopra, corredato da una sintetica relazione di asseverazione e relativa documentazione fotografica, a firma del tecnico incaricato della direzione delle operazioni di chiusura, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Dott. Pietro Boggio;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione

dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a SOCIETA' AGRICOLA PEPINO DI MAJANI ANDREA e C. S.n.c., C.F./Partita Iva 02924610344 (codice pratica PRPPA1352).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo ad uso zootecnico P2

- profondità 98,25 m;
- colonna di rivestimento in ferro di diametro: 101,6 mm da p.c. sino a -21,05 m da p.c. e 76,2 mm da -21,05 m da p.c. a fondo foro;
- equipaggiato con elettropompa a sommersione della potenza equivalente di 1,1 kw e portata massima di 1,5 l/s;
- tubo di mandata 40 mm;
- dotato di avampozzo circolare di 1000 mm di diametro;
- tratto filtrante da 94,3 m a 98,25 m da p.c.

Pozzo ad uso zootecnico P3

- profondità 20 m;
- colonna di rivestimento in ferro di diametro 48,0 mm da p.c. sino a fondo foro;
- equipaggiato con elettropompa a sommersione della potenza equivalente di 0,55 kw e portata massima di 0,83 l/s;
- tubo di mandata 32 mm;
- dotato di avampozzo avente le seguenti dimensioni: 700 mm (lunghezza) x 700 mm (larghezza) e 500 mm (altezza);

- tratto filtrante da 18 m a 20 m da p.c.

2. Il pozzo ad uso zootecnico P2 è ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR) località Coltaro, su terreno di proprietà del Sig, MAJINI CARLO consenziente, dati catastali Sez. A – Sissa fg. 18 mapp. 546; coordinate ETRS89 UTM32 x: 604.035 Y: 4.980.563.

Il pozzo ad uso zootecnico P3 è ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR) località Coltaro, su terreno di proprietà del Sig, MAJINI CARLO consenziente, dati catastali Sez. A – Sissa fg. 25 mapp. 930; coordinate ETRS89 UTM32 x: 604.228 Y: 4.980.041.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico, nell'ambito del ciclo produttivo di allevamento (acqua di bevanda e ristoro dei bovini) e acqua di lavaggio per pulizia dei locali di ricovero e mungitura dei capi di bestiame presenti in azienda.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **l/s 2,33** e nel limite di volume complessivo pari a **mc/annui 5550**.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0630ER-DQ2-PPCS Nome: Pianura alluvionale Padana – Confinato Superiore (alimentazione alpina).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Per l'**anno 2021** il canone è rideterminato in **164,39 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida **fino al 31/12/2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla

stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione

Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.